



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

PROGETTO DI LEGGE

ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI SOCIO-RICREATIVI

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di rendere più efficace l'attività dei Centri Socio-Ricreativi, rispondendo al contempo alle esigenze e alle necessità della comunità locale in ambito culturale, ricreativo e sociale, nonché al fine di armonizzare le iniziative realizzate e da realizzare con le politiche di gestione e di sviluppo impostate dalle Giunte di Castello, la presente legge disciplina e istituisce nuove modalità di funzionamento dei Centri Socio-Ricreativi in rapporto alla relativa programmazione di iniziative culturali, ricreative e sociali.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai Centri Socio-Ricreativi già operanti sul territorio, nonché a quelli istituiti successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 3
(I Centri Socio-Ricreativi)

1. I Centri Socio-Ricreativi si configurano come servizio pubblico territoriale e promuovono, in attinenza con la programmazione delle attività dei servizi locali formulata dalle competenti Giunte di Castello, iniziative di aggregazione e partecipazione pubblica per il tempo libero di ogni fascia d'età. Supportano iniziative in ambito culturale, ricreativo e sociale, mettendo a disposizione i propri spazi, facilitando lo sviluppo spontaneo dei rapporti interpersonali e costituendosi come luogo di aggregazione.

2. I Centri Socio-Ricreativi, sulla base delle necessità dell'utenza, elaborano le linee programmatiche relative alle attività previste dalle pertinenti Giunte di Castello, attendendosi agli indirizzi forniti dalle stesse. Tali linee programmatiche sono discusse ed approvate con cadenza almeno semestrale in un apposito tavolo di coordinamento composto dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, dal Dipartimento Istruzione e Cultura, dall'UO Istituti Culturali e dalle Giunte di Castello di volta in volta competenti. I membri del tavolo di coordinamento possono, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, invitare a partecipare ai lavori del tavolo ulteriori soggetti, ivi compresi rappresentanti di associazioni o enti, la cui presenza sia ritenuta funzionale all'approfondimento delle tematiche trattate. Il tavolo di coordinamento si riunisce presso la sede dell'UO Istituti Culturali previa convocazione, inoltrata a tutti i membri dall'UO Istituti Culturali, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 885081

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00090512 del 22/09/2026



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

3. Sulla base di richiesta scritta formulata dalle competenti Giunte di Castello alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, è possibile attivare Centri Socio-Ricreativi presso i Castelli attualmente sprovvisti di tale servizio. L'istituzione e l'avvio operativo dei nuovi Centri Socio-Ricreativi sono disposti con delibera del Congresso di Stato, che ne individua la sede. In ogni Castello può essere presente esclusivamente un Centro Socio-Ricreativo. L'attività svolta dai Centri Socio-Ricreativi deve essere sviluppata sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4
(Funzioni)

1. I Centri Socio-Ricreativi hanno le seguenti funzioni:
 - a) formulare idee e progetti al fine di elaborare una programmazione di iniziative e di attività a carattere culturale, ricreativo e sociale;
 - b) promuovere attività di formazione e informazione in campo culturale;
 - c) favorire la socialità e valorizzare lo spirito ricreativo mediante un'offerta di servizi definiti per tutte le diverse fasce d'età;
 - d) organizzare serate di presentazione o approfondimento, promuovere rassegne su temi specifici;
 - e) pianificare corsi di apprendimento di tecniche manuali artistiche, creative o espressive;
 - f) offrire servizi di lettura e prestito librario;
 - g) concedere i propri spazi per scopi ricreativi ad Associazioni o gruppi di interessati nonché per necessità aggregative;
 - h) ogni altra funzione necessaria per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il coordinamento della programmazione delle iniziative di cui al comma 1, è affidato al tavolo di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2. Su delega del tavolo stesso, spetta alle competenti Giunte di Castello, nell'ambito del coordinamento e della gestione delle attività dei Centri Socio-Ricreativi vigilare sull'esecuzione dei programmi concordati e sulla fruizione dei servizi erogati, secondo le priorità stabilite nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti e delle proprie funzioni di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali di cui all'articolo 22 della Legge 24 settembre 2020 n.158.
3. Per l'attuazione operativa e l'erogazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché per la gestione amministrativa e contabile delle relative attività, i Centri Socio-Ricreativi sono affiancati dall'UO Istituti Culturali, che vi provvede nel rispetto degli indirizzi programmatici e delle decisioni assunte dal tavolo di coordinamento.

Art. 5
(Copertura delle spese)

1. Le spese necessarie al fine di consentire l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1 per lo svolgimento delle iniziative dei Centri Socio-Ricreativi, nonché per la realizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali da parte degli stessi saranno imputate su apposito capitolo istituito nella Legge di Bilancio, nell'ambito del

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 885081



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

Dipartimento Istruzione e Cultura e nella Rubrica di pertinenza della UO Istituti Culturali. Per ciascun Centro Socio-Ricreativo è previsto, sul pertinente capitolo di spesa, uno stanziamento annuo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00). Tale importo può essere variato al momento della predisposizione dei prospetti di bilancio di previsione annuale dello Stato.

2. Il Dirigente dell'UO Istituti Culturali provvede alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, secondo le indicazioni espresse del tavolo di coordinamento. È facoltà del Dirigente dell'UO Istituti Culturali, attingere ad ulteriori fondi assegnati all'UO al fine di finanziare attività specifiche che possono coinvolgere anche i Centri Socio-Ricreativi, previo parere favorevole del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Le entrate derivanti dalle attività dei Centri Socio-Ricreativi, quali a titolo esemplificativo la vendita di biglietti d'ingresso, i proventi derivanti da quote di iscrizioni a corsi, le riscossioni per concessione in uso delle sale o altre attività assimilabili, sono versate dall'UO Istituti Culturali nei pertinenti capitoli di entrata.

Art. 6

(Personale dei Centri Socio-Ricreativi)

1. Al fine di fornire adeguato sostegno operativo al tavolo di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, supportare le competenti Giunte di Castello nell'espletamento delle funzioni a queste assegnate dall'articolo 4, comma 2, garantire lo svolgimento delle iniziative a carattere culturale, ricreativo e sociale, offrire ausilio e ascolto all'utenza, nonché per espletare funzioni di pulizia, piccole manutenzioni, custodia e similari, ogni Centro Socio-Ricreativo dispone di personale specificamente assegnato. Il personale - ricompreso nel fabbisogno del Dipartimento Istruzione e Cultura e inquadrato nell'ambito dell'UO Istituti Culturali - deve essere in possesso di diploma di maturità in ambito culturale e dotato di adeguate capacità di organizzazione e gestione di beni, attività e manifestazioni di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché di una preparazione di base specifica nel settore di riferimento. Ai Centri Socio-Ricreativi è inoltre assegnata una adeguata dotazione di personale di base per le funzioni di sorveglianza, custodia e pulizia delle sale, apertura e chiusura delle sedi.

2. Il personale di cui al comma 2 presta servizio presso il Centro Socio-Ricreativo a cui è assegnato, tuttavia, nel caso di specifiche necessità, può svolgere le proprie mansioni anche su più sedi a beneficio di più Centri Socio-Ricreativi.

3. Le funzioni di ordinaria gestione del personale sono in capo all'UO Istituti Culturali.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria per l'anno 2026 e nelle more dell'istituzione di apposito capitolo di spesa nella Legge di Bilancio, gli oneri relativi alle spese per la realizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali dei Centri Socio-Ricreativi, di cui all'articolo 5, sono imputati sul capitolo 1-8-5715 "Spese per manifestazioni ed eventi" nel rispetto dei budget stabiliti per l'anno 2026.

Art. 8

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 885081



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Il Segretario di Stato
Teodoro Lonfernini